

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

Via Scardona 2
c.f. 00197530298
Tel. 0425 / 497272 - Fax 0425 / 497149

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

VERSAMENTO II RATA ANNO 2013 SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44;
Visto il D.L. 21.5.2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
Visto il D.L. 31.8.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto il D.L. 30.11.2013, n. 133;

INFORMA

che entro il **16 DICEMBRE 2013** deve essere effettuato il **versamento del saldo** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno 2013.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
- **Terreni agricoli:** reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, cui si applicano inoltre le riduzioni previste dalla Legge 44/2012).

Aliquote: Con atto di C.C n. 17 dell' 8 maggio 2013 il Comune di Costa di Rovigo ha determinato le aliquote dell'I.M.U. per l'anno 2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Tutti gli altri immobili	0,76%

IL DECRETO LEGGE 102/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE 124/2013 HA CANCELLATO LA PRIMA RATA IMU.

IL DECRETO LEGGE 133/2013 CONFERMA LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA DATA IMU PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

1. ABITAZIONE PRINCIPALE

- abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- abitazione concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, unitamente ad una pertinenza (assimilazione introdotta con modifica regolamentare approvata con atto C.C. n. 56/2013)
(per il riconoscimento dell'agevolazione e l'equiparazione dell'immobile ad abitazione principale è necessario presentare la modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art. 1 comma 1 lettera b) D.L. 133/2013;
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art. 1 comma 1 lettera c) D.L. 133/2013;

Il calcolo dell'Imposta "IMU" per la rata di SALDO SU ABITAZIONI PRINCIPALI per le **Categorie A1 - A8 - A9** dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 17 dell'8.5.2013, sopra indicata.

Per il corrente anno la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è da applicarsi nella misura di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre per l'anno 2013 una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

2. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, commi 5 e 8, del D.L. 201/2011)

Per tale fattispecie impositiva, il D.L. 133/2013 ha cancellato la seconda rata dell'IMU limitatamente a:

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011 se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (art. 1 comma d) del D.L. 133/2013)
- i fabbricati rurali ad uso strumentale se posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (art. 1 comma e) del D.L. 133/2013) (art. 1 comma e) del D.L. 133/2013)

Pertanto l'agevolazione di cui al punto 2) non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi.

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il pagamento IMU a saldo per tutti gli altri fabbricati (he non sono abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali non posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) e per le aree fabbricabili dovrà essere effettuato:

entro il 16 dicembre, sulla base dell'aliquota stabilita definitivamente dal Comune (atto C.C. n. 17/2013)

Dal 2013 è soppressa la riserva dello Stato per cui l'IMU andrà versata interamente al Comune.

Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, sarà interamente da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal Comune sarà invece di spettanza del Comune stesso).

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice catastale del comune da indicare per il versamento IMU è **D105**. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d) Stato		3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d) Incremento Comune	3930	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

1. Le abitazioni principali e pertinenze ancora soggette ad impostadei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'I.M.U. come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;
2. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) secondo periodo del D.Lg.vo 504/92 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Leg.vo 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
3. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00** le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lg.vo 504/92 e precisamente:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - i alloggi regolarmente assegnati dagli ATER
4. **Si considerano abitazione principale ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00** le unità immobiliari:
 - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - assegnate a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge, che, ai fini dell'I.M.U. è soggetto passivo esclusivo.

Si considera abitazione principale ai fini dell'aliquota ridotta:

abitazione concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, unitamente ad una pertinenza (assimilazione introdotta con modifica regolamentare approvata con atto C.C. n. 56/2013)

(per il riconoscimento dell'agevolazione e l'equiparazione dell'immobile ad abitazione principale è necessario presentare la modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune)

La base imponibile è ridotta del 50% :

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lg.vo 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda a:

- **Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U**
- **Deliberazione C.C. n. 17 dell'8.5.2013, di determinazione delle aliquote IMU 2013;**
- **D. Lg.vo 23/2011, Legge 214/2011, Legge 44/2012, Legge 85/2013, Legge 124/201, D.L. 133/2013.**

Sul sito internet del Comune di Costa di Rovigo è altresì disponibile il software per il calcolo dell'IMU con stampa del Modello F24, che agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta, all'indirizzo www.comune.costadirovigo.ro.it.

Dichiarazione: Il termine per il soggetto passivo per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo. Restano comunque in vigore le disposizioni emanate dal MEF relative ai casi in cui la dichiarazione è dovuta.

Per maggiori informazioni:

Comune di Costa di Rovigo - Ufficio Tributi - indirizzo Via Scardona 2 (Sig.re PAVARIN Maria Luisa – FERRARI Maddalena)

E-mail: protocollo@comune.costadirovigo.ro.it - PEC: protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

Tel. 0425-497272 – sito internet: www.comune.costadirovigo.ro.it

Data, 4 DICEMBRE 2013

Prot. 12994

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Maria Luisa PAVARIN

